

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2012/2014**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto necessario procedere, quale atto propedeutico all'approvazione del BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, alla redazione del piano programmatico del fabbisogno di personale per il medesimo periodo;

Visti l'articolo 35 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegnano la materia del personale e delle dotazioni organiche degli Enti Locali alla competenza esclusiva della Giunta Comunale;

Visti gli artt. 88, 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000, che impongono l'obbligo da parte della Giunta di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Premesso che la programmazione del fabbisogno di personale deve essere effettuata, oltre che triennialmente come stabilito dalla legge, anche ogni anno, in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG perché è in questa sede che l'Amministrazione nel complesso individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

Richiamato l'art. 76, commi 7, 8 e 9 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 con decorrenza dal 22.08.2000, sostituito dall'art. 14 D.L. 31.05.2010, n. 78 con decorrenza dal 31.05.2010, successivamente modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011, modificato dall'art. 20, comma 9, D.L. 06.07.2011, n. 98 con decorrenza dal 06.07.2011, da ultimo modificato dall'art. 4, comma 103, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012 e dall'art. 28, comma 11-quater del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011, gli enti soggetti al patto di stabilità dovranno osservare precisi vincoli prima di poter procedere a nuove assunzioni, quali:

- Rispettare il patto di stabilità dell'anno precedente;
- Aver ridotto la spesa del personale rispetto all'anno precedente secondo il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi;
- L'incidenza della spesa di personale, includendo nel computo quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, è pari o minore al 50 % del totale delle spese correnti;

Rispettati tali vincoli, l'ente potrà procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Vista la deliberazione:

- n. 3/2010, con la quale la Corte dei Conti in Sezioni delle Autonomie, si è pronunciata in merito all'individuazione della normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo della voce di spesa del personale, ovvero si debba ritenere vigente il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi, rapportata all'anno precedente;
- n. 14/2011, con la quale la Corte dei Conti in Sezioni delle Autonomie, si è pronunciata in merito all'emanazione di un orientamento generale sulla modalità di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo;

Dato atto che codesto Ente alla luce dei vincoli dettati dalla normativa sopra richiamata:

- ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2011,
- la spesa previsionale complessiva di personale 2012, che tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, risulta inferiore dello 0,62 % della spesa consuntiva dell'anno 2011, risultando soddisfatto il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi (Allegato A);
- l'incidenza delle spesa di personale per l'anno 2012, comprensivo della quota parte delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, è pari al 26,63% della spesa corrente, quindi risultando ben al di sotto della soglia massima prevista del 50% (Allegato A) ;

Richiamata la circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato concernente disposizioni in materia di personale per Enti Locali, ed in particolare viene specificato che le spese per il personale appartenenti alle categorie protette non vengono conteggiate nei limiti delle spese di cui trattasi, se esse servono a garantire la copertura della soglia minima dettata dal legislatore come " assunzioni obbligatorie" e così ribadita nella deliberazione n.111/2010 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Toscana;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Ritenuto necessario procedere, alla luce delle disposizioni richiamate, alla redazione di un piano triennale per il fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014 e relativo piano annuale delle assunzioni per il 2012, quale atto propedeutico all'approvazione del BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei conti, in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 (Allegato C);

Vista la Legge 12 novembre 2011 , n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs.165/2001;

Preso atto del parere espresso e dell'attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. n. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente nel presente dispositivo, il Piano triennale per il fabbisogno di personale relativo al periodo 2012-2014 ed il relativo Piano annuale delle assunzioni 2012, predisposti nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. Preso atto che, per gli enti soggetti al patto di stabilità l'Ente ha osservato i vincoli dettati nelle normative richiamate in premessa prima di poter procedere a nuove assunzioni e precisamente:
  - ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2011;
  - la spesa previsionale complessiva di personale 2012, che tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, risulta inferiore dello 0,62% quale spesa consuntiva dell'anno 2011, risultando soddisfatto il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi (Allegato A);
  - l'incidenza delle spesa di personale, comprensivo della quota parte delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, per l'anno 2012 è pari al 26,63% della spesa corrente, quindi risultando ben al di sotto della soglia massima prevista del 50% (Allegato A) ;
3. Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei conti, in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 (Allegato C);
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
5. Dato atto che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;
6. Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d'urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.